ORIGINALE

Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 06/03/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU" - ANNO 2023

L'anno **2023**, addì **sei** del mese di **Marzo** si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Micheli Francesco** il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze presso questa sede municipale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MICHELI FRANCESCO	**si**	
2	POLINI GIUSEPPE	**si**	
3	CADEI MICHELA LETIZIA	**si**	
4	CARRARA GABRIELLA	**si**	
5	ALBERTI LUIGI	**si**	
6	QUARESMINI CRISTINA	**si**	
7	COMETTI CESARE	**si**	
8	BRIGNOLI MARCELLA	**si**	
9	CATTANEO GIAMPIETRO	**si**	
10	ONDEI MARIO	**si**	
11	NUCERA DOMENICO BENITO		**si giustificato**
12	CITARISTI EUGENIO	**si**	
13	VICINI MARIO	**si**	

Totale presenti 12 Totale assenti 1

E' presente in aula l'Assessore esterno Ing. Giuseppe Vigani
Partecipa **Il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò**
Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell' oggetto previsto al punto n. 3 dell 'O.d.g "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2023" e relaziona ai Signori Consiglieri così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria, pubblicata sul sito dell'Ente, come dal verbale della seduta odierna e come di seguito si riporta:
"Gentili Consiglieri, oggi siamo chiamati ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU anno 2023. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.
La proposta di delibera che viene sottoposta alla Vostra approvazione è stata predisposta con l'intento di mantenere inalterata, la pressione fiscale.
Viene confermata l'esenzione dell'abitazione principale e pertinenze, ed altre agevolazioni / riduzioni descritte nel regolamento.
Per alcune tipologie di immobili non vengono concessi margini di discrezionalità e quindi nella proposta di delibera si indicano le aliquote di legge.
Anche per l'anno 2023 viene confermata l'esenzione per gli immobili costruiti dalle imprese e rimasti invenduti – i cosiddetti "beni merce".
Per gli immobili posseduti da stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, se i proprietari sono pensionati, pagano l'Imposta al 50% ma solo se percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale.
Quindi con questo provvedimento si propone al Consiglio comunale di confermare le seguenti aliquote:

	IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2020
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	**6,00 per mille** Detrazione d'imposta € 200,00 annuali
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	**1,00 per mille**
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**ESENTI DAL 2022**
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	**10,50 per mille**
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	**10,50 per mille**
6	terreni agricoli	**Esenti**
7	aree fabbricabili	**10,50 per mille**

IL SINDACO-PRESIDENTE apre il dibattito nessun Consigliere chiede di intervenire

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente , così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire al dibattito aperto dal Sindaco

PREMESSO che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

PREMESSO altresì che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO che con propria precedente delibera n. 6 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6 per mille**; Detrazione € 200,00 annuali;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **1,00 per mille**;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **2,5 per mille**;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,50 per mille**;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,50 per mille**;
6) terreni agricoli: **ESENTI**
7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,50 per mille;**

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l"aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 il quale all'articolo 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo" comma 3 prevede che l'Imposta Municipale Propria (IMU) non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi delle nuove disposizioni legislative, è stata confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A decorrere dal 01.01.2020 il beneficio di cui alla presente disposizione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.564.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2023 ad euro 496.274,02;

CONSIDERATO che dalle stime operate, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille**; Detrazione € 200,00 annuali;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **1,00 per mille**;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **ESENTI dal 2022**;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,50 per mille**;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,50 per mille**;
6) terreni agricoli: **esenti**;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,50 per mille**.

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr.ssa Maura Bertuletti, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr.ssa Maura Bertuletti, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano di tutti i Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU con decorrenza dallo **01.01.2023**:

	IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2020
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	**6,00 per mille** Detrazione d'imposta € 200,00 annuali
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	**1,00 per mille**
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	**ESENTI dal**

	costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**2022**
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	**10,50 per mille**
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	**10,50 per mille**
6	terreni agricoli	**esenti**
7	aree fabbricabili	**10,50 per mille**

2) **DI DARE ATTO** che:
- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo denominato "Nuova IMU" si rimanda al regolamento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

3) **DI DARE ATTO** altresì che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr.ssa Maura Bertuletti provvederà all'assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere alle pubblicazioni previste per legge, sul sito del Ministero

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU" - ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villongo, 22/12/2022

Il Responsabile dell' Area
Maura Bertuletti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villongo, 22/12/2022

Il Responsabile dell' Area
Maura Bertuletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Micheli Francesco

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì, 31/03/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2023 al 15/04/2023, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 10/04/2023

lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò